



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

COMANDO PL

## ORDINANZA N. 93 del 21-06-2022

**Oggetto: Competizione ciclistica in notturna del 28.06.2022 nel centro storico di Piove di Sacco denominata "I^ TROFEO SACCICISA UPCYCLING BY NIGHT". ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE.**

### IL RESPONSABILE

**VISTO** il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VIII nonchè confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

**PRESO ATTO** delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

#### VISTO:

- il provvedimento comunale prot. ge. n. 783 (Aurorizzazioni e Concessioni n. 128) del 21.06.2022 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica amatoriale su strada in notturna denominata "1° TROFEO SACCISICA UPCYCLING BY NIGHT" nel centro storico di Piove di Sacco per il giorno martedì 28 giugno 2022, dalle ore 19:45 alle ore 01:00 del giorno successivo.
- il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa le seguenti strade comunali: via Roma (partenza ed arrivo all'intersezione con via Cavour), p.za dell'Incoronata, p.za Matteotti, via G. Garibaldi, via Crociata, via Michiel, via Roma.

**RAVVISTA** la necessità di disciplinare la viabilità locale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, la sicurezza delle persone che assistono all'evento, la creazione di percorsi alternativi per i veicoli dei residenti nelle vie del centro storico ed ad esso adiacenti, interessati dall'evento nonchè degli altri utenti della strada compreso il trasporto pubblico.

**ATTESO** che le caratteristiche del tracciato di gara e la modalità di svolgimento (percorso breve e ripetitivo) non consentono la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli sulle strade interessate poichè alto sarebbe il rischio della presenza di veicoli sul circuito con conseguente pericolo di investimento dei ciclisti.

**RITENUTO** pertanto, ai fini della sicurezza stradale, disporre ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, **la chiusura delle strade fecenti parte del percorso di gara per tutta la durata della manifestazione.**

**VISTI** gli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni.

**ATTESO** che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

**DATO ATTO:**

- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VIII.

**ORDINA**

1. **il divieto di sosta con rimozione dei veicoli** dalle ore 16.00 del 28.06.2022 fino alle ore 01.00 del giorno successivo e comunque fino al termine di tutte le operazioni logistiche connesse all'evento sportivo in via Roma e p.za dell'Incoronata (posizionamento e rimozione transenne ed allestimento traguardo).
2. **il divieto di sosta con rimozione dei veicoli** dalle ore 19.00 del 28.06.2022 fino alle ore 01.00 del giorno successivo e comunque fino al termine di tutte le operazioni logistiche connesse all'evento sportivo in: via Garibaldi (ambo i lati limitatamente al tratto compreso tra p.za Matteotti e l'incrocio con via Castello), via Garibaldi lato destro dal civ. 72 al civ 76, lato sinistro dal civ. 123 all'incrocio con via Crociata. via Michiel (limitatamente al tratto di strada adibito a sosta dei veicoli compreso tra via Roma e via Lucchini – civv. 1/17);
3. **la chiusura delle vie/piazze che costituiscono il percorso della competizione sopraindicata ossia via Roma (partenza ed arrivo all'intersezione con via Cavour), p.za dell'Incoronata, p.za Matteotti, via G. Garibaldi, via Crociata, via Michiel, via Roma** dalle ore 19.30 del 28.06.2022 fino alle ore 02.30 del giorno successivo e comunque fino al termine di tutte le operazioni logistiche connesse all'evento sportivo. La chiusura della strada s'intende in ciascun punto del percorso ed avrà la durata strettamente necessaria allo svolgimento della manifestazione . Durante il periodo di chiusura della circolazione:
  - a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del circuito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
  - b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
  - c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
  - d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada solamente nei punti autorizzati e presidiati.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al precedente punto 3., nel giorno e nella fascia oraria suddetta sono istituite le seguenti prescrizioni a modifica delle vigenti disposizioni in materia di viabilità che interessino le vie del circuito e quelle ad esso collegate direttamente o indirettamente:
  - I. ai residenti di via Peci, accesso ed uscita da via Barchette (doppio senso di circolazione **con applicazione della norma di cui all'art. 141 comma 4 del CdS**);
  - II. ai residenti di via Castello (tratto compreso tra via Garibaldi e via Gauslino) accesso ed uscita da via Gauslino (doppio senso di circolazione **con applicazione della norma di cui all'art. 141 comma 4 del CdS**);
  - III. ai residenti di via Mercato, Umberto I°, XXIV maggio, Pio Stievano, Nitriera, San Francesco (tratto compreso tra via Crociata e via Ansedisio), Ansedisio, Cavour, Cortile San Martino, Gasperini, accesso ed uscita dall'incrocio presidiato di via Lucchini/Michieli,
  - IV. l'istituzione temporanea per la durata dell'evento **del doppio senso di circolazione con applicazione**

- della norma di cui all'art. 141 comma 4° per tutti i veicoli** in: via San Francesco – tratto compreso tra via Nitriera e via Crociata; via Nitriera, via XXIV maggio - tratto compreso tra via Umberto I° e via Michiel, via Pio Stievano, via Ansedisio - tratto compreso tra via San Francesco e via Garibaldi, via Cavour – tratto compreso tra il varco ztl e via Roma, via Gasperini, via Marcato,
- V. la deviazione del traffico veicolare di via O. Da Molin su via Mazzini fino alle ore 20.30 (ora inizio isola pedonale con abbassamento sbarra varco via O. Da Molin);
- VI. l'autorizzazione al transito in via San Francesco tratto compreso tra via XXIV maggio e via Ansedisio;
- VII. ai residenti di via San Francesco (tratto compreso tra via Crociata e via Breo) accesso da via San Pio X/Breo ed uscita su via Breo/Ragazzi del 99.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### DISPONE

altresi che gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29; l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della limitazione della circolazione; gli organi di polizia preposti alla vigilanza od alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione .

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune e nel sito istituzionale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito ai punti 1.,2.,3. e 4.

A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal CdS.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

Si raccomanda il rispetto dei protocolli e delle linee guida ancora in essere per fronteggiare situazioni di contagio da Covid-19.

### INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo assegnato dal sistema.

**Trasmissione:**

Albo Pretorio Comune  
Alla Prefettura di Padova  
Alla Questura di Padova  
Alla Sezione Polizia stradale di Piove di Sacco  
Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco  
Stazione Carabinieri di piove di Sacco  
Guardia di Finanza di Piove di Sacco  
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco  
ULSS 6  
Vigili del Fuoco  
SESA  
Cooperativa Sociale Blu  
Originale per raccolta Ordinanze  
Ufficio Commercio  
Ufficio LL.PP.  
Ufficio Sport

Il Responsabile di Procedimento

*Meneghin Gianni*

Il FUNZIONARIO

*Meneghin Gianni*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa